

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2787 del 17/06/2020
Oggetto	Impresa CSB2 di GILARDI VALENTINA con sede legale in via Mori 6 Prunaro di Budrio in Comune di Budrio, P.Iva 02609981200. OGGETTO: Iscrizione dell'impresa CSB2 di Gilardi Valentina ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, relativa la centro di stoccaggio sito in via Mori 6 Prunaro di Budrio - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R13 - Classe 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2772 del 11/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Impresa individuale CSB2 di GILARDI VALENTINA con sede legale in via Mori 6 Prunaro di Budrio in Comune di Budrio, P.Iva 02609981200.

OGGETTO: Iscrizione dell'impresa CSB2 di Gilardi Valentina ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06, relativa la centro di stoccaggio sito in via Mori 6 Prunaro di Budrio;

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R13 - Classe 6.**

Decisione:

1. Iscrive con numero **41088/2020 del 16/03/2020¹**, del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, relativa all'impresa CSB2 di Gilardi Valentina per l'impianto in via Mori 6 Prunaro di Budrio. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) **Prima del rilascio della presente iscrizione il SUAP dovrà verificare:** la trasmissione alla Prefettura e ARPAE del Piano di Emergenza Interno in attuazione dell'Art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132.
 - b) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di iscrizione, ovvero fino al 15/03/2025.

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre a tale scadenza, dovrà presentata, **almeno 90 giorni prima** comunicazione di rinnovo, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività.

- c) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

¹ ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, artt. 214 e 216

			t/a	tonn (*)
ALLEGATO	1.1	DM 5 FEBBRAIO 1998 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI		
OPERAZIONE RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	2,0	0.5
TIPOLOGIA	13.20	gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi [080318] [160216] .		

* Tonnellate istantanee

3. Operazione di recupero R13

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 2,0 tonnellate/anno.
- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

4. Prescrizioni generali

- a) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- c) Per quanto non espressamente indicato la gestione dei rifiuti dovrà avvenire, nel rispetto di quanto disposto nella Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.

5. Avverte che:

- a) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è quella acquisita agli atti al PG 41088/2020 del 16/03/2020 e s.i., per la planimetria il riferimento è costituito dall'elaborato "tavola unica generale".
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal Dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni gestionale dell'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) **Entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione²; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €** che vanno versati a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit SpA **IT05T02008 02435 000104059154**
- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti³;
- 6.** Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - www.arpae.it;
- 7.** Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di

² Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

³ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998;

Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

CSB2 di GILARDI VALENTINA commercializza prodotti di cancelleria varia tra cui toner nuovi o rigenerati al fine di dare un servizio alla propria clientela intende avviare il recupero di rifiuti non pericolosi per la sola messa in riserva R13 nella sede operativa di via Mori 6 Prunaro di Budrio.

In data 16/03/2020 il SUAP Terre di Pianura Prot. 5106/2020 del 16/03/2020 ha trasmesso la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti con richiesta di iscrizione al registro dei recuperatori della Provincia di Bologna. La comunicazione è stata acquisita da questa Agenzia ARPAE agli atti con PG PG 41088/2020 del 16/03/2020.

ARPAE Area Autorizzazione e Concessioni metropolitana al fine di verificare quanto dichiarato in merito agli aspetti urbanistici edilizi e rumore ha chiesto parere al Comune di Budrio come da nota in atti PG 52152/2020 del 07/04/2020.

Il Comune di Budrio ha espresso parere favorevole relativamente agli aspetti edilizi-urbanistici come da nota in atti PG 56027 del 16/04/2020.

La società CSB2 in data 10/06/2020 PG 83084, ha trasmesso integrazione volontaria costituita da autodichiarazioni inerenti l'impatto acustico e il titolo di proprietà dell'immobile.

Riguardo le verifiche antimafia ARPAE ha richiesto⁴ in data 25/03/2020 il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

La Prefettura ha comunicato con nota del 25/03/2020, che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.

Descrizione dell'attività

Il sito produttivo è costituito da un fabbricato censito al foglio 149 particella 99 del Comune di Budrio di proprietà sempre di CSB2. La superficie dedicata stoccaggio è di circa 13 mq, ed è situata in edificio costituito da più ambienti dedicati ad altre attività commercializzazione prodotti per l'ufficio.

L'attività svolta consiste nello stoccaggio di cartucce e toner ed una volta raggiunte le quantità previste vengono inviati ai centri specializzati per il recupero finale e la successiva commercializzazione.

⁴ Richiesta avanzata da parte di ARPAE registrata dal Protocollo della Prefettura con PR_BOUTG_Ingresso_0033197_20200325

Per quanto riguarda la destinazione urbanistica il sito risulta idoneo come da parere comunale in quanto ricade in "*Ambiti produttivi comunali esistenti consolidati*" pertanto l'attività è compatibile con la destinazione urbanistica.

Valutazioni tecniche

L'attività di recupero in oggetto non è soggetta ad istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto, la tipologia di attività svolta e le relative modalità di gestione non prevedono il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale sulla base delle informazioni acquisite ed indicate dal gestore.

L'attività può svolgersi con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. nonché alle verifiche urbanistiche finali da parte del SUAP.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione⁵ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente
dell'Area Autorizzazione e
Concessioni Metropolitana ⁶
Dott.ssa Patrizia Vitali
(documento firmato digitalmente)⁷

⁵ Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 e successive proroghe per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

⁶ Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.